

COPIA WEB

Deliberazione N. 57

In data 29/09/2012

Prot. N. 15027

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO. D.L. 201/2011 CONVERTITO IN L. 214/2011, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 4-TER DELLA L. N. 27/2012 – DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE INTERESSATE AI SOPRAVVENUTI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE CHE DEVONO ESSERE DISAPPLICATE O ABROGATE-INDIRIZZI DI PRIMA APPLICAZIONE.

L'anno **duemiladodici** addì **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** presso la sede municipale. Convocato dal **SINDACO** mediante lettera d'invito del **24/09/2012 prot. n° 12891**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **Sindaco TREVISAN Gilberto** e l'assistenza del Segretario Comunale **ORSO Dott. Paolo**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
1. BERNARDI Christian		*	10. MARTINI Morena		*
2. BERTON Davide	*		11. OSELLADORE Paolo	*	
3. BONAMIN Moreno	*		12. PEGORARO Davide		*
4. GASTALDELLO Andrea	*		13. PESERICO Clemente		*
5. GIACCHERI PAOLA	*		14. ROSSI Franco	*	
6. GUARISE Giuseppe	*		15. SARTORE Aldo	*	
7. LISCIOTTO Eleana	*		16. TREVISAN Gilberto	*	
8. MARCON Ezio	*		17. VICO Sabrina	*	
9. MARINELLO Roberto		*			

Presenti N. 12 Assenti N. 5

Vengono nominati scrutatori i Sigg, **OSELLADORE Paolo**, **BONAMIN Moreno** e **GUARISE Giuseppe**.

Il Sindaco, **TREVISAN Gilberto**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricognizione delle disposizioni normative comunali in materia di commercio; D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, come modificato dell'art. 1, comma 4-ter della L. n. 27/2012 – disposizioni contenute nei regolamenti comunali in materia di attività economiche interessate ai sopravvenuti principi di liberalizzazione e semplificazione che devono essere disapplicate o abrogate – Indirizzi di prima applicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Negli ultimi anni sono state emanate le seguenti normative in materia di “liberalizzazione” e “semplificazione” delle attività economiche:

- D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 17 luglio 2011, n. 111 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”;
- D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo”;

- che tale innovazione normativa è stata condotta nel richiamo della disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituendo principio generale dell'ordinamento nazionale, nonché per favorire la libertà di apertura di esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- con tali nuove normative sono state modificate procedure e disposizioni regolamentari a disciplina di diverse materie economiche, e conseguentemente è necessario adeguare - in prima battuta, con opportuni indirizzi e criteri programmatici - quante tra queste sono interessate dalle riforme di liberalizzazione;

VERIFICATO che l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 (cd. “Decreto Salva Italia”) – così come modificato dall'articolo 1, comma 4-ter della L. 24 marzo 2012, n. 27 – espressamente prevede che “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. **Le Regioni e gli enti locali**

adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 5 giugno 2012, che reca una ricognizione delle disposizioni regionali in materia di commercio interessate dai sopravvenuti principi di liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, di cui ai succitati D.L. 201/2011 e D.L. 1/2012, ed elenca le disposizioni regionali, suddivise per materia, che cessano di trovare applicazione.

VISTA, altresì, la legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, con la quale - per quanto attiene specificatamente agli ambiti di competenza del Servizio Attività Produttive trattati nel Titolo III “Attuazione della direttiva 2003/126/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” – si propone di adeguare “la propria legislazione agli articoli 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, mediante l'abrogazione o la modifica delle disposizioni normative regionali contenenti la previsione di requisiti vietati per l'accesso o l'esercizio di attività di servizi”

VISTO, infine il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, inteso ad apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 34, comma 3, del D.L. 201/2011, con il quale sono state abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti, implicando di conseguenza la tacita abrogazione anche delle disposizioni comunali ad esse riconducibili:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;

RITENUTO pertanto in forza delle suddette disposizioni, con la presente delibera si stabilire la disapplicazione delle disposizioni regolamentari comunali non più compatibili, nonché il contestuale aggiornamento dei relativi testi da effettuarsi da parte del Servizio competente:

- a) “Criteri e norme per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle medie strutture di vendita (ai sensi art. 14 L.R. n. 15/04)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 05.06.2006;
- c) “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 61 del 04/11/2010;
- d) “Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di Pubblico Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 17.02.2005.

CONSIDERATO, per quanto riguarda i pubblici esercizi, che l'Amministrazione Comunale adotterà con successivo atto (in fase di ultimazione), criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande conformi ai principi e motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, per “ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine

pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale". Analoga facoltà è riconosciuta dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 con riferimento ai principi e motivi "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali".

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in prima applicazione delle succitate norme e nelle more di eventuali sopravvenienti adeguamenti normativi da parte della Regione, approvare specifici indirizzi, riportati in ALLEGATO 1, in ordine alle norme - che devono intendersi disapplicate o abrogate - inserite nel vigente ordinamento comunale relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione;

RICORDATO, infine, che l'articolo 1, comma 3, del succitato D.L. 1/ 2012 espressamente prevede che "Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi" e che pertanto si rimanda all'avvenuta emanazione di detti provvedimenti nello specifico il conseguente adeguamento e recepimento delle nuove procedure amministrative atte a dar avvio alle attività economiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di approvare, in prima applicazione delle norme in premessa richiamate, e nelle more di eventuali sopravvenienti adeguamenti normativi da parte della Regione, specifici indirizzi - riportati nell'ALLEGATO 1 della presente deliberazione - in ordine alle norme che devono intendersi disapplicate o abrogate (relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione), inserite nei vigenti regolamenti comunali ed espressamente richiamate nell'allegato medesimo;
2. di demandare al Settore Commercio - in esecuzione della presente - l'adeguamento degli strumenti regolamentari interessati per ciascuna materia, fatta salva l'eventuale successiva approvazione da parte dello Stato e della Regione delle disposizioni normative di rispettiva competenza.

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Luca De Boni

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile , ex art. 49 comma 1^, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Pan rag.Zelia

Indirizzi in ordine alle norme dell'ordinamento comunale che devono intendersi disapplicate o abrogate relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economiche interessati dalle nuove disposizioni legislative nazionali in materia di liberalizzazione e di semplificazione

LIBERALIZZAZIONI

1. COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.Lgs. 114/98 – L.R. 15/2004)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011 D.G.R. n. 1010/2012	libertà di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e modifiche degli esercizi commerciali di media struttura di vendita	l'indice di equilibrio ed il limite di superficie di vendita di mq. 1000 per le medie strutture di vendita di cui agli artt. 3 e 4 dei "Criteri e norme per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle medie strutture di vendita (ai sensi art. 14 L.R. 15/2004)", approvati con delibera consiliare n. 43 del 05.06.2006

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
COMMERCIO ALL'INGROSSO	art. 35 D.Lgs. 59/2012 - art. 34 c. 3 D.L. 201/2011 - art. 8 c. 2 lett. c) D.L. 147/2012 – D.G.R. n. 1010/2012	libertà di esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio	articolo 2, comma 8 dei "Criteri e norme per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle medie strutture di vendita (ai sensi art. 14 L.R. 15/2004)", approvati con delibera consiliare n. 43 del 05.06.2006 - art. 8 c. 4 L.R. 15/2004

2. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (L.R. 29/2007)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	Art. 64 D. Lgs. 59 /2010 art. 31 c. 2 D.L. 201/2011 D.G.R. n. 2026/2010	libertà di nuove aperture e trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	"Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di Pubblico Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande .approvato con deliberazione C.C. n.5 del 17.02.2005

N.B.: L'Amministrazione può adottare criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande conformi ai principi e motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, per "ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale". Analoga facoltà è riconosciuta dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 con riferimento ai principi e motivi "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali".

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E ADEGUAMENTI PROCEDURALI

attività	nuove procedure
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI (affiliati e non) (art. 2-bis, c. 1, D.L. 79/2012, come integrato dalla L. 131/2012)	Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo sono limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore. Si continuano pertanto ad applicare l'art. 86, il D.P.R. 235/2001 e la L.R. 29/2007.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (artt. 10 e 11 L.R. 24/2012)	Al fine di eliminare il contrasto con l'articolo 14, numero 2, della direttiva 2006/123/CE, viene prevista la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa in possesso dei requisiti morali e professionali. La richiesta di autorizzazione o di subingresso nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante va rivolta al primo Comune in cui il richiedente intende esercitare l'attività.
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI RELIGIOSE, TRADIZIONALI E CULTURALI, O EVENTI LOCALI STRAORDINARI (art. 41 D.L. 5/2012)	Sostituzione dell'autorizzazione con la SCIA ed esercizio dell'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla L.R. 29/2007. Qualora l'attività venga svolta in strutture provvisorie, dovrà essere presentata la documentazione tecnica e le certificazioni di corretto montaggio delle strutture ed attrezzature installate. Resta soggetto all'articolo 68 TULPS il rilascio della licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici.
ACCONCIATORI, ESTETISTI, BARBIERI, TATUAGGI E PIERCING (art. 2 D.L. 5/2012 - artt. da 30 a 33 L.R. 24/2012)	Autocertificazione del titolare dell'attività sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali (e non più asseverazione a firma di tecnico abilitato o certificazione dell'U.L.S.S.). Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte è ora assoggettato a SCIA. Adeguamento regolamento com.le di cui alla deliberazione consiliare n. 61 DEL 04.11.2010

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Aperta la discussione.

BERTON DAVIDE: si tratta di un'ottima iniziativa, le cose sono piu' facili per chi deve intraprendere una iniziativa commerciale.

ALLE ORE 12.07 ENTRA IL CONSIGLIERE PESERICO CLEMENTE RISULTANO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI.

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvato con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Peseric Clemente perché appena entrato) legalmente espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

=====

N. **970** Reg. Pubbl.

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **31/10/2012** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

lì **31/10/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

=====

COPIA USO WEB